

1254

15/02/2010

Identificativo Atto n. 70

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE
UNITA' D'OFFERTA SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia che individua le funzioni della Giunta Regionale ed, in particolare, la lettera l) che stabilisce che la Giunta regionale esercita le attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegna, in via generale, la competenza alla Regione;

RICHIAMATI gli artt. 11, 13, 15 e 16 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”*;

VISTO, in particolare, l'art. 11 che attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento, controllo e verifica delle unità di offerta sociali ;

VISTO, altresì, l'art. 15 della medesima l.r. 3/2008, che disciplina le modalità di esercizio delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e che, in particolare, per le unità di offerta sociali, dispone che l'esercizio di queste è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e alla Asl competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali;

TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 1 della l.r. 3/2008 attribuisce ai Comuni la definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditando le unità di offerta e stipulando i relativi contratti;

CONSIDERATO che, ai sensi della lettera b) dell' art. 14 della l.r. 3/2008, le A.S.L. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie;

VISTA la d.g.r. n. 7437 del 13/06/08 che, in applicazione dell'art.4, comma 2 della l.r. 3/2008, ha individuato le unità di offerta sociali che costituiscono la rete di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. n. 3/2008;

RITENUTO di dover emanare indicazioni operative in ordine alla applicazione delle norme citate di cui l.r. n. 3/08, al fine di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociali;

RITENUTO di approvare il documento allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 16 febbraio 2005, n° 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori"
- la D.G.R. 16 febbraio 2005, n° 20763 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili"
- la D.G.R. 11 febbraio 2005, n° 20588 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia"
- la D.G.R. 16 febbraio 2005, n° 20943 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili"
- la D.G.R. 13 giugno 2008, n° 7433 "Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità d'offerta sociale – servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili –" ;

VISTO l'art. 30 della l.r 3/2008 che fa salvi i provvedimenti emanati per effetto della l.r 1/86 e 1/2000;

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dalle dd.g.r. 30/07/2008, n. 8/7797 "*Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n. 3/2008*)" e n.

8/7798 “*Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle Organizzazioni sindacali (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n. 3/2008)*”, il presente atto è stato sottoposto alla consultazione degli organismi istituiti con le citate deliberazioni, così come risulta dai verbali agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

VISTO il capitolo 4 del piano sociosanitario 2007/2009 che disciplina le regole di governo del sistema;

VISTI il prodotto 5.2.1.3 relativo all’obiettivo della Giunta regionale 5.2.1 “Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” che riguarda rispettivamente la definizione del provvedimento riguardante la definizione dei criteri di accreditamento per le Unità di Offerta Sociali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

VISTI:

- la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;
- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 “Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII legislatura”, con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale al dr. Umberto Fazzone;

DECRETA

1. di emanare, in applicazione dell’articolo 11 della l.r 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*”, indicazioni

operative al fine di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociali;

2. di approvare il documento allegato A) avente ad oggetto "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali";

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE

Umberto Fazzone

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN ORDINE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI

INDICE

PREMESSA	pag 2
-----------------	-------

TITOLO 1 “ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ comunicazione preventiva d’ esercizio”

1.1	Che cos'è la Comunicazione Preventiva di Esercizio	pag 3
1.2	Casi di utilizzo della CPE	pag 3
1.3	Casi di non utilizzo della CPE	pag 4
1.4	Chi presenta la CPE	pag 5
1.5	Dove si presenta la CPE	pag 5
1.6	Come si presenta la CPE	pag 5
1.7	I requisiti minimi di esercizio	pag 6
1.8	Procedimento per la messa in esercizio	pag 6

TITOLO 2 “ L’ACCREDITAMENTO”

2.1	Che cos'è	pag 8
2.2	Chi presenta la richiesta di accreditamento	pag 9
2.3	Dove e come si presenta la richiesta di accreditamento	pag 10
2.4	Criteri e requisiti di accreditamento	pag 10
2.5	Procedimento per la definizione dei requisiti di accreditamento	pag 11
2.6	La verifica dei requisiti di accreditamento e l'espressione del parere	pag 12
2.7	Descrizione dell'iter di accreditamento – procedura	pag 12
2.8	Quando è necessario rinnovare la procedura	pag 13
2.9	La revoca dell'accREDITAMENTO	pag 13

TITOLO 3 “IL CONTRATTO”	pag 14
--------------------------------	--------

TITOLO 4 “DEBITO INFORMATIVO”

4.1	Debito informativo dell'Ente gestore	pag 14
4.2	Debito informativo dei Comuni	pag 15

TITOLO 5 “SPERIMENTAZIONE DI NUOVE UNITA' D'OFFERTA ”	pag 15
--	--------

ALLEGATO 1) MODELLO “Comunicazione Preventiva per l'esercizio delle strutture relative alle Unità d'offerta della rete sociale di cui all'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2008”	pag 16
--	--------

ALLEGATO 2) MODELLO “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) »	pag 18
--	--------

PREMESSA

La legge regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario” disciplina la rete delle unità d’offerta sociosanitarie e sociali, quale insieme integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, in grado di fornire una adeguata risposta al bisogno di assistenza delle persone e delle famiglie.

Le unità d’offerta operano, nel rispetto del principio della libertà di scelta, nell’ambito della programmazione regionale e locale e nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per il loro esercizio e le condizioni per poter accedere all’accreditamento.

Nel settore sociale, la legge regionale n. 3/2008, art.3 comma 2, contempla anche la possibilità che soggetti privati possano svolgere attività sociali indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità d’offerta, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi previsti dall’art.2 della medesima legge regionale e secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene.

Con la legge 3/08 il processo di semplificazione amministrativa viene portato a compimento anche per le unità d’offerta sociali, per le quali l’autorizzazione in precedenza prevista dalla Lr n.1/86 è sostituita dalla comunicazione preventiva, che certifichi il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

La vigilanza viene pertanto spostata sulla fase di esercizio e quindi sulla verifica in concreto dello stato dei luoghi e di gestione.

L’accreditamento è invece condizione per poter accedere alla stipula di contratti con il Comune, e ciò entro i limiti, rimessi alla discrezionalità dell’ente locale, della sostenibilità finanziaria e della programmazione locale.

Restano ovviamente salve, anche al di fuori della rete delle unità d’offerta autorizzate e/o accreditate altre forme di contribuzione e convenzione per l’acquisizione di prestazioni/servizi resi dal complessivo sistema sociale.

In tal senso, la rete sociale, alla pari di quella sociosanitaria, assume le caratteristiche di un sistema integrato, dinamico, aperto alla sperimentazione ed alla collaborazione tra pubblico e privato, ma sempre governato dall’ente locale.

I piani di zona diventano, pertanto, lo strumento principale della *governance*.

Perché la rete sociale possa garantire condizioni uniformi nella erogazione di servizi e di prestazioni in ambito regionale, pur nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, la legge ha affidato alla Regione il compito di definire i requisiti minimi di esercizio delle unità d’offerta sociali ed i criteri per il loro accreditamento.

L’intervento regionale, conseguente alla LR 3/08, si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dalla Giunta regionale negli anni precedenti che, oltre a portare ad esistenza diverse tipologie di unità d’offerta, ne ha definiti i requisiti di autorizzazione e per alcune i criteri di accreditamento.

Questi provvedimenti, nella parte in cui non sono sostituiti dal presente documento, mantengono la loro efficacia.

TITOLO 1

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE PREVENTIVA D' ESERCIZIO

1.1 Che cos'è la Comunicazione Preventiva di Esercizio

La Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (di seguito CPE) delle unità d'offerta sociale è introdotta dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08.

Tale Comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge regionale 1/86 che con la stessa legge 3/08 viene abrogata.

L'istituto si inquadra all'interno della generale disciplina dettata dalla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi). La semplificazione operata nella fase di avvio dell'attività delle unità d'offerta viene bilanciata dalla definizione, in sede amministrativa, di precisi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi e da un rafforzamento della vigilanza e del controllo. Si introducono, quindi, poteri di intervento da parte dell'autorità amministrativa, in grado di impedire la prosecuzione o l'avvio di attività prive dei requisiti richiesti.

La CPE è quindi l'atto indispensabile per l'esercizio della unità d'offerta che, contestualmente, avvia l'attività di controllo e vigilanza .

La CPE abilita l'Ente gestore ad intraprendere da subito l'attività dell'unità d'offerta, comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo¹.

La CPE non è sufficiente per operare per conto del servizio pubblico né per porre a carico dello stesso gli oneri derivanti (vedi successivo paragrafo 2.1)

1.2 Casi di utilizzo della CPE

La CPE è prevista per tutte le unità d'offerta sociali, individuate dalla dgr 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi della l.r. 3/08, articolo 4, comma 2 o che saranno individuate successivamente dalla Giunta regionale

La CPE viene utilizzata nei seguenti casi:

- a) **messa in esercizio di unità d'offerta**, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l'attività;
- b) **variazione della capacità ricettiva dell'unità d'offerta**, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni;

¹

In questa materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 comma 1° della legge n. 241/1990, che estende l'applicazione dell'art. 483 del codice penale ai casi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nell'ambito dei procedimenti relativi alle denunce di inizio attività. In questi casi, inoltre, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno e quindi l'attività dovrà intendersi avviata abusivamente. Allo stesso modo trovano applicazione nella fattispecie le disposizioni dettate dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

- c) **trasformazione di unità d'offerta esistenti**, da intendersi come modifica della tipologia dell'unità d'offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- d) **trasferimento in altra sede di unità d'offerta esistenti**, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l'attività, anche quando ciò avviene all'interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell'ente gestore;
- e) **cambiamento del soggetto gestore**, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

1.3 Casi di non utilizzo della CPE

Nei seguenti casi non è previsto l' utilizzo della CPE:

- a) **modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore:** purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti, sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l'annotazione negli atti esistenti;
- b) **l'Ente gestore dell'unità d'offerta è il Comune che gestisce anche la funzione in ordine alle CPE:** in tal caso il dirigente competente adotta apposito provvedimento in cui prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- c) **l'unità d'offerta è gestita in forma associata dai comuni cui è affidata anche la funzione in ordine alla CPE:** in tal caso la comunicazione è sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
- d) **sperimentazione di una unità d'offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale:** in tal caso il Comune di ubicazione della attività innovativa prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione.

Al di fuori della rete delle unità d'offerta sociale, così come previsto dall'articolo 3 comma 2 della l.r. 3/08, possono essere avviate ed erogate, dagli enti del terzo settore, attività sociali per le quali non devono trovare applicazione le disposizioni in materia di comunicazione preventiva di esercizio. Resta fermo che il gestore dovrà, nel caso di utilizzo di strutture, garantire il rispetto delle norme regionali o nazionali in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti, di urbanistica-edilizia e, nel caso di utilizzo di personale *non volontario* il rispetto dei rapporti di lavoro.

Nel caso in cui l'attività avviata ed erogata non discenda da sperimentazione di cui al successivo capitolo 5, il Comune, in accordo con i soggetti del Terzo Settore, può chiedere elementi, ai fini conoscitivi, sulle attività avviate sul proprio territorio.

1.4 Chi presenta la CPE

La CPE è presentata dall'ente gestore dell'unità d'offerta attraverso il suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il Legale rappresentante deve presentare il certificato penale e, comunque, deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d'uso.

1.5 Dove si presenta la CPE

La CPE deve essere presentata, direttamente oppure inviata, al competente ufficio del Comune di ubicazione dell'unità di offerta o, in caso di affidamento della funzione ai Comuni associati, al competente ufficio dei Comuni associati stessi; copia per conoscenza, della sola comunicazione (esclusa la documentazione), deve essere trasmessa anche alla ASL di ubicazione dell'unità d'offerta stessa.

1.6 Come si presenta la CPE

La CPE è presentata, secondo quanto disposto dalla l.r. 3/2008, articolo 15 comma 1, in forma di autocertificazione.

Presentata dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore, la CPE deve contenere l'indicazione del soggetto che intraprende l'attività e deve chiaramente indicare:

- la denominazione e la capacità ricettiva dell'unità d'offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio
- l'ubicazione dell'unità d'offerta sociale
- il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità di offerta sociale e che sia compatibile con la destinazione d'uso dello stesso
- la data di inizio attività.

Alla CPE vanno inoltre allegate le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante e la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali. Si tratta cioè di una autodichiarazione del Gestore che, opportunamente, dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici, per evidenziare che si tratta di un Gestore responsabile ed informato.

Anche se l'articolo 15 della legge regionale n. 3/08 si riferisce ai soli requisiti minimi stabiliti dalla legislazione regionale, resta ovviamente dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale (esempio: sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi laddove dovuto).

Si evidenzia che l'attività di vigilanza, esercitata dalle ASL, deve concretizzarsi nella sola verifica di tali requisiti, non potendo il Comune introdurre ulteriori requisiti che comporterebbero un appesantimento del procedimento di avvio dell'attività.

A questo proposito si ritiene doveroso chiarire che con la Circolare n. 8 del 20 giugno 2008, si demandava al potere regolamentare dei Comuni la definizione delle modalità della comunicazione preventiva e della DIAP, ma non veniva conferito ai Comuni il potere

di modificare i requisiti stabiliti dalla regione, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, che pertanto sono e restano quelli precedentemente definiti.

Con la definizione dei modelli regionali allegati si intendono superate altre precedenti disposizioni date.

Il modello di comunicazione è l' allegato 1 al presente documento

Il modello di auto dichiarazione è l'allegato 2 al presente documento.

1.7 I requisiti minimi di esercizio

Ai fini dell'esercizio, l'unità d'offerta sociale deve possedere i requisiti minimi strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa regionale specifica per ogni unità d'offerta. Resta ovviamente dovuto anche il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza statale (es. sicurezza sul lavoro, riservatezza dei dati, prevenzione incendi ecc), nonché i requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali. Non sono pertanto consentiti ulteriori requisiti minimi di esercizio stabiliti dal Comune.

Restano ovviamente dovute anche la coerente e corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro al personale dipendente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e regionale. Qualora, per le prestazioni dovute e specifiche dell'unità d'offerta, ci si avvalga di personale dipendente da soggetti terzi, particolare attenzione va riservata al fenomeno delle anomalie contrattuali e salariali che vigono per le diverse tipologie di lavoratori operanti presso la medesima unità di offerta.

In caso di Unità d'offerta Sociale gestita direttamente dal Comune singolo o dai Comuni associati, i requisiti di esercizio coincidono con quelli di accreditamento stabiliti dal Comune singolo o dai Comuni associati.

1.8 Procedimento per la messa in esercizio

Attenendosi ad una lettura coordinata delle norme di cui alla l.r. 8/2007 e l.r. 3/2008, il procedimento dovrà essere il seguente:

1. presentazione della CPE, attraverso la modulistica allegata, direttamente allo sportello unico, o all'ufficio comunale diversamente indicato, fino all'attuazione della previsione dell'art. 38 della L.133/2008, del Comune di ubicazione dell'unità d'offerta, oppure mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata al Comune. Copia della CPE va inviata per conoscenza alla ASL di ubicazione dell'unità d'offerta stessa.
La decorrenza dell'esercizio coincide con la data di registrazione di protocollo (fa testo il timbro di protocollo del Comune) o con la data indicata dal Gestore nella domanda.
2. Il Comune, al ricevimento della CPE, verifica la completezza della comunicazione e quella del modello di auto dichiarazione dei requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati dei requisiti soggettivi. In caso di incompletezza, entro il massimo di

30 giorni lavorativi, il Comune fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni.

3. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al precedente punto 2., richiede alla ASL territorialmente competente la visita di vigilanza che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ASL dovrà comunicare l'esito dell'attività di vigilanza, sia al Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, sia al Gestore.
4. In caso di unità d'offerta il cui Ente gestore sia il Comune o l'Associazione dei Comuni cui sia stata delegata la funzione del procedimento di messa in esercizio, il Sindaco del Comune, o il Legale rappresentante dell'Ambito territoriale, informa la ASL competente per territorio della messa in esercizio dell'unità d'offerta, inviando contestualmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti modello 2. La ASL procede poi come da precedente capoverso.

La presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata e, da parte dell'Asl, l'avvio della prevista attività di vigilanza.

Ad eccezione della comunicazione all'Ente gestore dell'avvenuta protocollazione della CPE e del verbale della vigilanza della ASL, la CPE non necessita di nessun atto formale di autorizzazione o assenso da parte del Comune singolo o associato, sia nella fase di presentazione, sia successivamente al ricevimento del verbale di vigilanza che attesti il possesso dei requisiti minimi di esercizio.

Il Comune a fronte di presentazione di una CPE incompleta o di avvio di attività in mancanza di requisiti minimi previsti ed in ragione delle valutazioni del servizio di vigilanza della ASL, stabilirà secondo dei casi: a) un termine per l'integrazione della documentazione, b) un termine per il rispetto integrale dei requisiti, c) l'inibizione immediata dell'attività.

Tutte le unità d'offerta in esercizio secondo la normativa regionale antecedente l'emanazione della l.r. 3/2008, sono di diritto considerate in regolare esercizio e non devono avviare ulteriori procedimenti, salvo nelle fattispecie di cui al precedente punto 1.2.

TITOLO 2

L'ACCREDITAMENTO

2.1 *Che cos'è*

L'accREDITAMENTO è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociale in esercizio. La richiesta di accREDITAMENTO è volontariamente espressa dall'ente gestore dell'unità d'offerta in esercizio.

L'accREDITAMENTO istituzionale di una unità d'offerta sociale, adottato nel sistema sociale regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accREDITATO), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità d'offerta accREDITATA, per conto del servizio pubblico. L'accREDITAMENTO sociale viene concesso a *tutti* i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato.

L'accREDITAMENTO è presupposto necessario affinché il Comune stipuli contratti o convenzioni per l'acquisizione delle prestazioni, specifiche dell'unità d'offerta, erogate dal privato.

Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l'accREDITAMENTO di una unità d'offerta sociale è essere in regolare esercizio (aver presentato la CPE per la medesima unità d'offerta ed aver avuto esito positivo, dalla relativa attività di vigilanza espletata dalla ASL, in ordine al possesso dei requisiti minimi di esercizio o autorizzate secondo la precedente normativa) e possedere tutti i requisiti di qualificazione (requisiti di accREDITAMENTO) fissati dal Comune, o dai Comuni associati o dalla Regione, nei casi specifici previsti dalla normativa di settore o da ulteriori atti regionali.

L'accREDITAMENTO, infatti, implica un innalzamento dei livelli qualitativi del servizio, rispetto a quelli definiti per l'esercizio e l'assunzione di una serie di obblighi nei confronti del servizio pubblico.

L'accREDITAMENTO istituzionale di una unità d'offerta sociale si manifesta, a seguito di apposita istanza dell'Ente gestore, con un provvedimento del Comune o dei Comuni associati o della Regione per unità d'offerta specifiche.

Così come per la CPE l'accREDITAMENTO di una unità d'offerta è relativo al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta che presenta l'istanza di accREDITAMENTO. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, così come sono necessarie distinte CPE, sono necessari distinti accREDITAMENTI per ogni unità d'offerta gestita.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accREDITAMENTO (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente (cfr. Cons.St., sez IV, 8 marzo 2001, n.1349).²

Da quanto sopra consegue che:

- a) l'oggetto dell'accreditamento è esattamente l'oggetto della CPE (o dell'autorizzazione posseduta), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda
- b) CPE ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta e che presenta la CPE e l'istanza di accreditamento
- c) se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte CPE (o autorizzazioni) e, quindi, distinti accreditamenti
- d) gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto con particolare riferimento all'accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal Comune o dai Comuni associati, o dalla Regione nei casi specifici.

2.2 Chi presenta la richiesta di accreditamento

La richiesta di accreditamento è presentata dall'Ente Gestore, attraverso il suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell'unità d'offerta e che deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti. Il legale rappresentante deve presentare, unitamente all'istanza di accreditamento - secondo le modalità stabilite dai Comuni singoli, o dai Comuni associati o dalla Regione per le specifiche Unità d'offerta - il proprio certificato penale e, comunque, deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d'uso.

Di seguito sono riportati i requisiti di onorabilità per la gestione di unità d'offerta sociale, relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente l'unità d'offerta o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge), la cui mancanza costituisce causa di esclusione per la gestione dell'attività considerata, con la precisazione che, al momento della richiesta di accreditamento, per la persona stessa deve risultare l'assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'unità di offerta:

- non aver riportato condanna definitiva per reati gravi³ in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

² Precisa il Consiglio di Stato: “ Per il carattere strettamente personale e la rilevanza pubblicistica degli interessi in gioco, *id est* per la natura indisponibile dei rapporti giuridici cui afferiscono, l'autorizzazione e l'accreditamento non possono rientrare nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento fra le parti con automatico subentro del cessionario, stante il principio, di ordine generale, di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la p.a., conformemente peraltro alla prescrizione dell'art.2558 c.c., secondo cui il cessionario dell'azienda non può subentrare nei rapporti che abbiano carattere personale”.

³ Sulla gravità del reato la giurisprudenza ha elaborato alcuni parametri:

- a) trattasi di reati contro l'incolumità delle persone o contro la PA;
- b) trattasi di reati direttamente connessi alla specifica attività lavorativa oggetto di contratto;

In questi casi occorrerà tenere conto:

- a) se sia intervenuta o meno una sentenza di riabilitazione ai sensi dell'art.178 c.p.;

- non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
- non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o convenzioni, stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d'offerta;
- altre fattispecie previste dall'art.38 del decreto legislativo n.163/2006.

Non possono essere accreditati Enti gestori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Nel caso in cui il gestore di una unità d'offerta sociale sia il Comune o i Comuni associati, il dirigente competente, con apposito provvedimento, dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti di accreditamento.

2.3 Dove e come si presenta la richiesta di accreditamento

La richiesta di accreditamento è presentata al Comune di ubicazione dell'unità d'offerta o all'Ambito territoriale dei Comuni associati o alla Direzione Generale regionale competente, per le specifiche Unità d'offerta.

Può essere presentata direttamente agli sportelli, oppure mediante raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata, utilizzando i moduli appositamente predisposti dai Comuni singoli o associati o dalla Regione.

Il possesso dei requisiti di accreditamento può essere dimostrato o tramite idonea documentazione allegata all'istanza o tramite autocertificazione.

2.4 Criteri e requisiti di accreditamento

L'art 11, lettera g della legge regionale 3/08 attribuisce alla Giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, il compito di fissare i criteri di accreditamento mentre attribuisce ai Comuni singoli o associati il compito di fissarne i requisiti.

b) se siano state riconosciute o meno le circostanze attenuanti;

c) l'esistenza di recidiva, soprattutto specifica;

d) il tempo trascorso dall'ultima condanna dal momento della stipula del contratto.

Tutto ciò deve costituire oggetto di valutazione e di adeguata motivazione del provvedimento, preceduta da ampio contraddittorio, evitando automatismi.

I criteri sono da intendersi quali elementi essenziali di qualificazione delle unità d'offerta sociale, che devono essere rispettati dai Comuni nella definizione dei requisiti di accreditamento, ciò a garanzia di una base uniforme ed essenziale di qualità sull'intero territorio regionale.

2.5 Procedimento per la definizione dei requisiti di accreditamento

Con riferimento agli atti regionali di adozione di criteri di accreditamento, i Comuni singoli o associati definiscono i requisiti per l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociali attenendosi agli aspetti gestionali e organizzativi, con particolare attenzione ai ranges gestionali individuati dagli atti regionali.

I requisiti di accreditamento, in via di prima applicazione delle procedure di cui al presente documento, devono essere definiti:

1. a livello del Comune singolo, anche in ragione della popolazione residente, per le unità d'offerta sociale a prevalente accesso di popolazione residente sul territorio comunale;
2. a livello di intero ambito territoriale, per le unità d'offerta che accolgono popolazione proveniente dai diversi Comuni dell'ambito stesso;
3. a livello sovra ambito o provinciale, per le unità d'offerta che servono popolazione residente in comuni di diversi ambiti territoriali della medesima provincia;
4. a livello regionale per le unità d'offerta previste da leggi specifiche di settore e sperimentalmente per le Unità d'offerta di accoglienza residenziale per i minori, per i disabili che hanno rilevanza per la popolazione di più province.

I requisiti di accreditamento, definiti come sopra, sono adottati con specifico atto:

- nei casi 1 e 2, del precedente paragrafo, dal Comune o dall'Ambito territoriale,
- nel caso 3 da tutti gli ambiti che hanno condiviso la definizione,
- nel caso 4 dalla Giunta Regionale d'intesa con la competente commissione consiliare e previa consultazione dei tavoli istituzionalmente insediati, ai sensi della legge regionale 3/08, presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a definire i requisiti di accreditamento delle unità d'offerta sociale per la prima infanzia **entro un anno** dalla pubblicazione del presente atto sul BURL.

La Regione procederà, **entro un anno** dalla pubblicazione del presente atto sul BURL, alla definizione dei requisiti di accreditamento per le unità d'offerta sociale di cui al precedente punto 4, residenzialità sociale per minori e disabili, fermo restando i necessari accordi con ANCI.

I requisiti di accreditamento adottati dagli ambiti territoriali dovranno essere esplicitati nel piano di zona; nei piani di zona saranno altresì enunciati i provvedimenti di adozione dei requisiti adottati dai Comuni singoli.

Gli atti deliberativi della Giunta Regionale di adozione dei requisiti di accreditamento, per le specifiche unità d'offerta, saranno pubblicati sul BURL nonché sul sito della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Di tutti gli atti di adozione di requisiti dovrà comunque essere data ampia comunicazione agli Enti gestori già in esercizio al fine di consentire loro la presentazione dell'istanza di accreditamento.

2.6 La verifica dei requisiti di accreditamento e l'espressione del parere

A seguito del ricevimento della domanda, e prima dell'adozione dell'atto di accreditamento, l'Ente preposto all'accREDITAMENTO istituzionale, così come detto al paragrafo 2.3., procede alla verifica del possesso dei requisiti. La verifica dovrà essere effettuata, tramite:

- analisi della documentazione, in caso di presentazione di istanza corredata da documentazione, oppure, nel caso in cui il gestore si avvalga della autocertificazione, attraverso la verifica della completezza della check list dei requisiti necessari, fermo restando che l'Ente gestore dovrà esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l'unità d'offerta medesima
- sopralluogo della struttura.

Il sopralluogo è necessario solo qualora l'istanza di accreditamento venga presentata oltre 6 mesi dall'ultimo verbale di vigilanza della ASL.

L'attività di sopralluogo dell'Unità d'offerta, può essere attribuita, con oneri a proprio carico, dal Comune singolo o dai Comuni associati, alla ASL territorialmente competente.

Per quanto riguarda le Unità d'offerta con accreditamento regionale, il sopralluogo delle stesse sarà effettuato dalle ASL territorialmente competenti.

A seguito delle attività di verifica e di sopralluogo con esito positivo l'Ente preposto all'accREDITAMENTO emetterà specifico atto di accreditamento dell'Unità d'offerta.

2.7 Descrizione dell'iter di accreditamento - procedura

Occorre ricordare che l'accREDITAMENTO può essere richiesto solo dopo che l'unità d'offerta abbia iniziato l'attività a seguito del completamento del procedimento di presentazione della CPE e delle conseguenti verifiche con esito positivo. L'istanza di accreditamento pertanto, non potrà essere presentata contestualmente alla CPE.

Per inizio dell'attività si intende la capacità (strutturale, organizzativa, gestionale) di erogare le prestazioni o i servizi da accreditare. Non costituisce, invece, una condizione necessaria l'effettiva presenza degli utenti all'interno della unità d'offerta.

L'iter da seguire è il seguente:

1. presentazione della domanda di accreditamento, da parte dell'Ente gestore dell'unità d'offerta per il tramite del suo legale rappresentante, secondo modalità e modulistica prevista dal Comune o dai Comuni associati o dalla Regione per le Unità d'offerta specifiche;
2. espressione di parere da parte del competente ufficio (di Comune o dei Comuni associati o della ASL per gli accREDITAMENTI regionali) in relazione alla documentazione o all'autocertificazione da parte del gestore.

Nell'esprimere il parere il competente ufficio dovrà:

- accertare il titolo di legittimazione del legale rappresentante dell'Ente gestore nonché i requisiti soggettivi (ivi compresi quelli di onorabilità);
- accertare i dati relativi al proprietario dell'immobile ed il titolo di godimento dell'immobile, in cui ha sede l'unità d'offerta, da parte del soggetto

gestore (se diverso dal proprietario) dal quale risulti la disponibilità dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta per la quale si chiede l'accreditamento;

- accertare che l'Ente gestore (e il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta) non sia sottoposto a procedure fallimentari.

Le procedure che precedono non si applicano, fatti salvi i requisiti di onorabilità e di procedure fallimentari, nel caso in cui la domanda di accreditamento venga presentata immediatamente dopo l'esito positivo del procedimento amministrativo della CPE.

Il parere dovrà inoltre dare atto:

- del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa e verificati dall'ufficio competente per l'espressione sul parere di accreditamento, tramite uno o più sopralluoghi da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Nel caso di unità d'offerta a diretta gestione del Comune o dell'ambito territoriale, qualora delegato dai Comuni alla emanazione dei requisiti di accreditamento, la verifica è da ritenersi superata, in quanto per tali unità d'offerta i requisiti di accreditamento sono coincidenti con quelli di messa in esercizio e pertanto si applica quanto previsto al paragrafo 1.8;
- dell'entità delle rette applicate (in tutti i casi in cui sia prevista la partecipazione ai costi da parte dell'utente);

Il parere (decreto/determina o delibera) verrà dato in base all'esito del sopralluogo .

3. adozione di atto amministrativo di accreditamento da parte dell'organo preposto all'emanazione, in base ai regolamenti dei Comuni singoli o associati o della Regione
4. istituzione del registro degli accreditati per Unità d'offerta.

Al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento, con particolare riferimento alle unità di personale, sarà necessario ripetere il sopralluogo almeno una volta l'anno.

Qualora il sopralluogo evidenziasse la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento - l'Ente accreditante dovrà invitare l'Ente gestore dell'Unità d'offerta a ripristinare il/i requisito/i perduti entro tempi e modalità stabiliti dall'Ente accreditante.

2.8 Quando è necessario rinnovare la procedura

L'accreditamento deve essere nuovamente richiesto in tutti i casi in cui è necessaria la presentazione di una nuova CPE. Si rinvia, pertanto, a quanto già detto nel paragrafo 1.2 .

2.9 La revoca dell'accreditamento

La revoca del provvedimento di accreditamento, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità, di cui al punto 2.7., è disposta dall'Ente accreditante, a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accreditamento.

La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività, decisa dal Legale rappresentante dell'Ente gestore, previa verifica da parte dell'ente accreditante che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti dell'unità d'offerta da chiudere.

TITOLO 3

IL CONTRATTO

In linea generale il contratto è da intendersi quale atto amministrativo che regola i rapporti tra l'Ente accreditante e l'Ente gestore dell'unità d'offerta accreditata in ordine all'acquisto delle prestazioni specifiche dell'unità d'offerta accreditata.

In attesa di una più puntuale definizione del sistema contrattuale da adottarsi per la rete sociale, anche in relazione alla individuazione dei livelli essenziali di assistenza, i Comuni potranno sottoscrivere accordi/convenzioni che regoleranno le reciproche obbligazioni per l'acquisto/erogazione delle prestazioni.

Ai fini dell'individuazione degli Enti gestori con cui stipulare gli accordi/convenzioni il Comune, stabiliti i propri criteri e condizioni per l'acquisto delle prestazioni, inviterà gli Enti gestori accreditati e presenti nell'elenco di cui al paragrafo 2.7. punto 4 ad inviare la propria offerta.

TITOLO 4

DEBITO INFORMATIVO

I processi e le procedure sopra riportati, richiedono reciproci doveri di informazione, senza il rispetto dei quali, risulta incompleto il governo dell'intero sistema.

Pertanto, ferme restando le procedure in ordine alla CPE e all'accreditamento, come indicate nei rispettivi paragrafi, si danno di seguito le indicazioni relativamente al debito informativo tra i diversi enti coinvolti nel processo di messa in esercizio e di accreditamento delle unità d'offerta sociale.

4.1 Debito informativo dell'Ente gestore

L'Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione al Comune presso cui è stata presentata la CPE e/o l'eventuale richiesta di accreditamento, e contestualmente all'ASL territorialmente competente in caso di:

1. modificazione della persona del legale rappresentante del soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e, come previsto al paragrafo 1.3., allegando i certificati relativi ai requisiti soggettivi;
2. cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione.

4.2 Debito informativo dei Comuni

I Comuni, singoli o associati, dovranno tempestivamente e formalmente trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

1. tutte le CPE (allegato 1 del presente documento) pervenute dagli Enti Gestori che hanno ottenuto l'esito positivo dell'attività di vigilanza da parte dell'ASL;
2. tutti i provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1.3. lettera b) e lettera c);
3. tutte le comunicazioni di cessazione dell'attività ricevute dagli enti gestori
4. copia di tutti gli atti con i quali si formalizzano i requisiti di accreditamento per le Unità di offerta sociale,
5. annualmente il registro delle Unità di offerta sociali accreditate sul proprio territorio,
6. gli atti relativi alle sperimentazioni di cui al successivo titolo 5

TITOLO 5

SPERIMENTAZIONE DI NUOVE UNITA' D'OFFERTA : ART. 13, COMMA 1, LETTERA b), L.R. 3/2008

I Comuni hanno la funzione di riconoscere e promuovere la sperimentazione di nuove unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale.

Il quadro normativo, pertanto, caratterizzato dalla previsione di una rete aperta e dinamica di unità di offerta, offre la possibilità ai Comuni di sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale.

Le sperimentazioni avviate sul territorio regionale, dovranno pertanto essere approvate con specifici provvedimenti del Comune / Ambito territoriale in cui vengono realizzate. In tali provvedimenti dovranno minimamente essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione, gli eventuali obblighi assunti dal Comune/Comuni.

Gli atti adottati dai Comuni andranno comunicati alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia, anche ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale.

La Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, può disporre, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza del Comune singolo o dei comuni associati che hanno avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali.

MODELLO DI COMUNICAZIONE - ALLEGATO 1)

Comunicazione Preventiva per l'esercizio delle strutture relative alle Unità d'offerta della rete sociale di cui all'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2008

Il/la sottoscritto/a

Nato/a - il ,

residente a

in via

telefono

indirizzo di posta elettronica

in qualità di **legale rappresentante** della (società/cooperativa associazione ecc) -----

----- sede legale a -----in via -----n.----- telefono-----

e-mail ----- P.IVA ----- C.F.-----

comunica

1. l'apertura dell'Unità d'offerta Sociale denominata ----- (Tel. ----- -
Fax: ----- email: -----) sita nel Comune di -----in via -----
----- n. --- ed adibita a

☐ Asilo Nido

☐ Micronido

☐ Centro Prima Infanzia

☐ Nido Famiglia

☐ Centro Aggregazione Giovanile-

☐ Comunità Educativa

☐ Comunità Familiari

☐ Alloggio per l'autonomia

☐ Centro ricreativo Diurno

☐ Comunità Alloggio Disabili

☐ Centro Socio Educativo

☐ Servizio di Formazione all'Autonomia per Persone Disabili

☐ Centro Diurno per anziani

☐(indicare la denominazione di altre unità d'offerta individuate da
provvedimenti di Giunta regionale)

dichiara

- che detta Unità d'offerta è idonea ad accogliere un numero di----- utenti, -
- che l'inizio delle attività decorrerà dal -----
- di essere in possesso di

- ☐ Certificato di iscrizione all'Albo delle imprese della Camera di Commercio oppure (autocertificazione);
- ☐ Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato;
- ☐ Certificato di iscrizione all'Albo delle Cooperative presso la Prefettura (autocertificazione);
- ☐ Certificato di iscrizione ai registri

si impegna

a soddisfare tempestivamente e formalmente quanto previsto sulle linee guida circa il debito informativo a suo carico.

allega

- ☐ Certificato penale del Legale Rappresentante;
- ☐ Certificato carichi pendenti del Rappresentante Legale;
- ☐ Certificato anti-mafia in base alla Legge n° 55/1990 art. 7
- ☐ Fotocopia carta identità del legale rappresentante
- ☐ Autodichiarazione sul possesso degli standard previsti e sul rispetto dei requisiti dalla normativa nazionale e regionale vigente

In fede,

luogo e data

Firma e Timbro

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE - ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/la sottoscritto/a,

nato/a a il ,

residente a

in via

telefono

indirizzo di posta elettronica

in qualità di **legale rappresentante** della (società/cooperativa associazione ecc)----

----- sede legale a ----- in via -----n.----- telefono-----

e-mail ----- P.IVA ----- C.F.-----

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000,

dichiara

che l'Unità d'offerta sociale denominata.....(Tel. ----- - Fax: -----
email: -----) sita nel Comune di -----in via ----- n. --- ed
adibita a

- ☐ Asilo Nido
- ☐ Micronido
- ☐ Centro Prima Infanzia
- ☐ Nido Famiglia
- ☐ Centro Aggregazione Giovanile-
- ☐ Comunità Educativa
- ☐ Comunità Familiari
- ☐ Alloggio per l'autonomia
- ☐ Centro ricreativo Diurno
- ☐ Comunità Alloggio Disabili
- ☐ Centro Socio Educativo
- ☐ Servizio di Formazione all'Autonomia per Persone Disabili
- ☐ Centro Diurno per anziani
- ☐(indicare la denominazione di altre unità d'offerta individuate da
provvedimenti di Giunta regionale)

è in possesso di tutti i requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo esercizio nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di competenza statale, e dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali.

In particolare dichiara il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza dello Stato e della legislazione regionale in particolare rispettivamente dettata per :

- ☐ Asilo Nido delibera della giunta regionale -----
- ☐ Micronido delibera della giunta regionale -----
- ☐ Centro Prima Infanzia delibera della giunta regionale -----
- ☐ Nido Famiglia delibera della giunta regionale -----
- ☐ Centro Aggregazione Giovanile- delibera della giunta regionale -----
- ☐ Comunità Educativa delibera della giunta regionale -----
- ☐ Comunità Familiari delibera della giunta regionale -----
- ☐ Alloggio per l'autonomia delibera della giunta regionale -----
- ☐ Centro ricreativo Diurno delibera della giunta regionale -----
- ☐ Comunità Alloggio Disabili delibera della giunta regionale -----
- ☐ Centro Socio Educativo delibera della giunta regionale -----
- ☐ Servizio di Formazione all'Autonomia per Persone Disabili delibera della giunta regionale -----
- ☐ Centro Diurno per anziani delibera della giunta regionale ----- i
- ☐(indicare la denominazione di altre unità d'offerta individuate da provvedimenti di Giunta regionale)
- ☐

Dichiara altresì

che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato sono presenti nella sede dell'Unità d'offerta sociale in apposito fascicolo a disposizione per il controllo.

In fede,
luogo e data

Firma e Timbro